

“Antiriciclaggio”

Risolveremo i limiti all'uso del contante dopo le ultime novità

Dal primo luglio 2018, stop al contante per il pagamento degli stipendi.

Secondo quanto previsto dal comma 911 art.1 dell'ultima legge di Bilancio, c.d Finanziaria 2018, i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante a prescindere dall'importo e dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Esclusi i rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente e quelli instaurati con la pubblica amministrazione di cui all'art.1, comma 2 del Dlgs 165/2001.

Questa nuova limitazione all'utilizzo del contante va aggiungersi a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio che, come già illustrato in precedenti occasioni, obbligano il professionista venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico conferitogli, alle dovute segnalazioni.

E bene ricordare, che l'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, modificato dal Dlgs n.90/2017, **vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento risulta complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.**

Diventa “complice” nella violazione anche colui che “acquisisce” i valori trasferiti, poiché, con il proprio comportamento, contribuisce ad eludere la prescrizione di legge.

La soglia di 3.000 euro è rimasta invariata dal 2015. Ma tale limite è stato spesso modificato negli anni.

Per le violazioni di tale divieto il decreto antiriciclaggio stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila a 50 mila euro.

Affinché si realizzi la violazione è **necessario che il trasferimento intercorra tra “soggetti diversi”** ossia entità giuridiche distinte, soggetti costituenti distinti centri di interesse, come ad esempio trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore, tra ditta individuale e società anche se titolare e legale rappresentante coincidono

Su tale punto è intervenuto anche il Mef specificando che i *prelevamenti e versamenti non costituiscono* invece *operazioni di trasferimento*, e che pertanto sono liberi; **in pratica prelevare e versare in contante dal proprio c/c non configura un trasferimento tra “soggetti diversi”**.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili o gli agenti di viaggio il limite al contante è elevato a 10 mila euro. Si precisa, però, che tale limite opera solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legati a turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano.

Bergamo, 15 gennaio 2018

- L E A D E R S -

Via Paglia n.21/B - 24122 BERGAMO

Tel. 035-3833132 Fax 035-3833240

www.leaders.it